



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

UFFICIO ATTIVITA' CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO

Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it - e-mail: dirarea5.dcstlgp@interno.it

N.600.C. EQ. C. FL 366

Roma, 28 aprile 2015

OGGETTO: Procedura ristretta campionata, in ambito UE/WTO, per la fornitura di capi di vestiario, occorrenti per le esigenze del personale della Polizia di Stato.
Richiesta chiarimenti.

QUESITO

Una ditta ha posto il quesito se sia ammessa la possibilità di affidare in "outsourcing" ad aziende esterne, non certificate ISO 9001:2008, alcune lavorazioni previste dai capitolati, secondo i dettami della UNI EN ISO 9001:2008, potendo estendere il proprio sistema di gestione della Qualità mediante contratti di affitto delle infrastrutture di produzione e con l'elaborazione di idonei Piani di qualità.

RISPOSTA

Al quesito, così come formulato, deve essere fornita risposta negativa.

Il Bando di Gara ammette espressamente la partecipazione di tutti gli operatori economici (art.34 codice dei contratti pubblici), anche in forma raggruppata e/o imprese aderenti al contratto di rete, con possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo (ad eccezione della sola certificazione di qualità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico).

Con riferimento al ciclo completo di produzione indicato per ciascun lotto, le imprese devono indicare nella domanda la quota delle forniture, specificando i quantitativi prodotti e/o le fasi lavorazione effettuate da ciascuna, mentre il contratto di avvalimento deve riportare tutte le risorse ed i mezzi prestati in modo compiuto, esplicito ed esauriente.

Il bando di gara richiede per tutti gli operatori economici, in forma individuale, raggruppata o in avvalimento, il possesso della certificazione, in corso di validità, in materia di qualità UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA, relativa alla gestione della qualità per l'attività di produzione, ovvero, per le singole fasi della produzione dichiarate con riferimento ai prodotti oggetto di gara. La mancata presentazione di detta certificazione è causa di esclusione in quanto condizione di garanzia di processi di realizzazione dei prodotti da approvvigionare.

Inoltre, le Specifiche Tecniche per ogni prodotto posto a base di gara non fanno riferimento alla possibilità di esternalizzare alcune fasi di lavorazione e che, per ogni singolo manufatto, vengono indicate nelle relative lettere di trasmissione le fasi di lavorazione che devono essere possedute dall'operatore economico partecipante.

Ciò posto, appare evidente che al di fuori di tale cornice, nel caso in cui venissero consentite – come prospettato - lavorazioni in “outsourcing” ad aziende esterne non certificate ISO 9001:2008 (sia pure sotto il controllo dell’operatore economico in possesso di relativa certificazione), risulterebbero disattese le specifiche previsioni dei capitolati tecnici e del bando di gara, privando di fatto l’amministrazione della possibilità di comprovare e verificare, con riguardo alle singole fasi di lavorazione, il possesso da parte del soggetto interessato dei requisiti di ordine generale (prescritti dal codice) e di ordine speciale, afferenti la sua capacità tecnico-professionale.

In tema di avvalimento, è noto che non è ammesso che la società ausiliata concorrente si avvalga di un soggetto (con cui stipuli il contratto di avvalimento), il quale, a sua volta, debba fare perno sui requisiti maturati in capo ad altro soggetto (a cui sia legato da vincoli di collegamento): in tal modo si realizzerebbe una fattispecie di avvalimento a cascata, da ritenersi vietata in quanto elide il necessario rapporto diretto che deve intercorrere tra ausiliaria e ausiliata.

L’avvalimento rappresenta già di per sé una deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, ed è consentito solo in ipotesi delineate in maniera rigorosa onde garantire l’affidabilità, in executivis, del soggetto concorrente.

Solo il concorrente assume obblighi contrattuali con la pubblica amministrazione, tanto che l’ausiliario (art. 49 comma 2 lett. d) si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente mediante apposita dichiarazione; l’ausiliario diventa ex legge responsabile in solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49 co.4).

